ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

TITOLARE EFFETTIVO – DOMANDE E RISPOSTE OBBLIGO DELLE IMPRESE E DI ALTRI SOGGETTI DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Laura Chiara Gandolfi
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

14 novembre 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli Argomenti

- **Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva**

- **La vigilanza del Collegio sindacale sugli obblighi delle imprese e le limitazioni al diritto di voto**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

Dal 4 luglio 2017 (Entrato in vigore il D. Lgs 90/2017) **i** clienti devono acquisire e conservare tutte le informazioni necessarie e aggiornate sulla propria TITOLARITA' EFFETTIVA

IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, cioè le società di capitali, anche se in forma consortile e le cooperative (non le società di persone)

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (iscritte nel RUNTS, nel registro regionale delle persone giuridiche private o nei registri prefettizi)

TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI RILEVANTI AI FINI FISCALI E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (come ad esempio i mandati fiduciari o i vincoli di destinazione) stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana

VALE ANCHE PER ENTITA' GIURIDICHE DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO COME, AD ESEMPIO, LE SGR

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE
Art. 22 D. Lgs.231/2007
sono rese accessibili alle Autorità competenti (UIF, MEF, GdF, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ecc.)

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE
Art. 21 D. Lgs.231/2007
tra le informazioni da richiedere, c'è la condizione di CONTROINTERESSATO
+

D.M. 55/2022
art. 1, comma 2, lettera f

D.M. 55/2022
art. 1, comma 2, lettera h

D.M. 55/20222
art. 1, comma 2, lettera g

Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

FASCICOLO SOCIETARIO

CHI? → **IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA**

COSA? → **Art. 22, comma 2 D. Lgs. 231/2007**

Le imprese dotate di personalità giuridica ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

COME? → **Art. 22, comma 3 D. Lgs. 231/2007**

Le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori , i quali:

- **le richiedono al Titolare Effettivo individuato ai sensi dell'art. 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.**
  Qualora permangano dubbi le informazioni sono richieste espressamente ai soci;
- **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto e comportano l'impugnabilità ex art. 2377 C.C. delle delibere eventualmente assunte con tale voto determinante.**

→ Titolare Effettivo in dichiarazione REDDITI23 nel rigo RU150 «ranni pregressi»

ALTRIMENTI.. → **Art. 55, comma 1-3 D. Lgs. 231/2007**

L'amministratore che acquisisce, conserva, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

FASCICOLO SOCIETARIO

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

CHI?		
COSA?	**Art. 22 comma 2 D. Lgs. 231/2007**	**Le persone giuridiche private, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**
COME?	**Art. 22, comma 4 D. Lgs. 231/2007**	**Le informazioni sono acquisite dal fondatore ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, i quali:** • **le richiedono al Titolare Effettivo individuato ai sensi dell'art. 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabile e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione**
ALTRIMENTI..	**Art. 55, comma 1-3 D. Lgs. 231/2007**	**L'amministratore che acquisisce, conserva, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

FASCICOLO SOCIETARIO

CHI? → **TRUST e ISTITUTI GIURIDICI AFFINI**

*** art. 22 comma 5bis D. Lgs. 231/2007:** sono gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il quale perseguimento di uno specifico fine

COSA? / COME? → **Art. 22 comma 5 D. Lgs. 231/2007**

Le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, come:

- **identità del costituente o dei costituenti;**
- **identità del fiduciario o dei fiduciari;**
- **identità del guardiano o dei guardiani;**
- **identità di chi opera per conto di beneficiari / fiduciari ovvero che esercita il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine o. in ultima istanza, sui beni conferiti;**

Sono acquisite dai fiduciari di Trust espressi e dalle persone che esercitano i diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini*, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, che devono conservarle per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari

ALTRIMENTI.. → **Art. 55, comma 1-3 D. Lgs. 231/2007**

L'amministratore che acquisisce, conserva, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La vigilanza del Collegio sindacale sugli obblighi delle imprese e le limitazioni al diritto di voto

La vigilanza del Collegio sindacale sugli obblighi delle imprese e le limitazioni al diritto di voto

Art. 2403 del C.C. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 2403-bis del C.C. POTERI «STRUMENTALI»

Si intendono quei poteri previsti per la raccolta delle informazioni funzionali all'attività di vigilanza, come:

- Atti di ispezione e controllo
- Richiesta di informazioni agli amministratori

Art. 2405 del C.C.

Dovere di presenziare alle assemblee

Art. 2377 del C.C.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto **possono essere impugnate** dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e **dal collegio sindacale.**

La vigilanza del Collegio sindacale sugli obblighi delle imprese e le limitazioni al diritto di voto

Art. 2406 del C.C.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, **il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.**

POTERI «REATTIVI»

Strumenti attivabili per reagire ad eventuali situazioni critiche o irregolari riscontrate nella vigilanza.

Il collegio sindacale può convocare l'assemblea anche per fatti urgenti e gravi, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione e può **adempiere agli obblighi pubblicitari prescritti dalla legge** non solo nei casi in cui l'organo amministrativo non vi provveda, ma anche nell'ipotesi di ingiustificato ritardo.

La vigilanza del Collegio sindacale sugli obblighi delle imprese e le limitazioni al diritto di voto

Manuale operativo per l'invio telematico pratica TE-UNIONCAMERE

In caso di inerzia degli amministratori/liquidatori devono provvedere i sindaci alla sottoscrizione a e all'invio della comunicazione del Titolare Effettivo

Omessa comunicazione dei dati

Risulterà applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del C.C., prevedendo una sanzione che varia da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 1.032

Tardiva comunicazione dei dati entro 30 giorni

La sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, è ridotta ad 1/3, variando quindi da un minimo di Euro 34,33 ad un massimo di Euro 344

In entrambi i casi dovrebbe valersi il concorso ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981, per cui la stessa sanzione sarà applicata ad ogni membro **del Collegio Sindacale o di Organismo di Vigilanza, senza tuttavia che operi la solidarietà con l'impresa (Art. 6)**

Grazie per l'attenzione